



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Illeciti su Facebook: come sul giornale o no?

Autore: Redazione | 11/10/2012



Si può dire che scrivere un commento offensivo, falso o semplicemente volgare su Facebook sia come scriverlo su un giornale?

Ormai la bacheca del social network blu è letta quasi quanto un quotidiano nazionale. Tuttavia, la Cassazione ha sempre evitato **qualsiasi analogia** tra la stampa e Internet **[1]**: con la conseguenza che al web non si possono applicare le norme penali punitive previste invece per la carta tradizionale.

Per esempio, nel caso di **diffamazione su internet**, la cosiddetta aggravante del “**mezzo stampa**” – nata per i prodotti tipografici, a causa della forte capacità diffusiva del mezzo adoperato e, quindi, della potenzialità lesiva dello stesso – non si applica.

I tribunali preferiscono allora utilizzare, in tali casi, l’aggravante del “**mezzo di pubblicità**” [2] che, comunque, comporta pur sempre un inasprimento della pena.

Ma i giudici, si sa, possono decidere in perfetta autonomia l’uno dall’altro.

Così è arrivato il **tribunale di Livorno** che, in totale disaccordo con tutti i suoi colleghi, ha deciso un caso in modo del tutto imprevedibile. Il magistrato ha condannato per “diffamazione” con l’aggravante del “mezzo stampa” una giovane che aveva insultato, sul proprio profilo **Facebook**, il datore di lavoro dopo che questi l’aveva licenziata.

La misura del risarcimento alla vittima è stata piuttosto limitata: solo **3.000 euro**. In un caso simile di un giovane che aveva insultato la sua ex su Facebook, la misura dell’indennizzo era stata addirittura di 15.000 euro.

Al di là, comunque, delle norme da applicare e della misura delle pene da infliggere, è bene ricordare che con Internet non si scherza. Erroneamente la gente crede che il web sia una spiaggia dove le impronte vengono presto cancellate dalle onde. Non è così. Ogni passo lascia segni indelebili, che possono essere recuperati più o meno facilmente.

Per gli utenti abituali, Facebook ha messo a disposizione una **pagina di assistenza**, utile nel caso di minacce alla sicurezza e alla privacy. Si tratta di una delle pagine meno frequentate dai visitatori del social network e che, invece, dovrebbe essere conosciuta bene. Noi ci limitiamo a ricordarvela: <https://www.facebook.com/help?page=203917589649396>

Note

[1] Cosiddetto divieto di analogia delle norme penali *in malam partem*. Cfr. su tutte Cass., sent. n.. 259 del 3 febbraio 1989: “Ai fini della configurabilità di una fattispecie criminosa come reato commesso con il mezzo della stampa, le definizioni che di stampa e stampati fornisce l'art. 1, l. n. 47 del 1948 non sono suscettibili d'interpretazione analogica e/o estensiva”. **[2]** Art. 595 cod. pen. comma 3. Cfr. Cass., sez. V, 27 dicembre 2000.